

*Prof. Avv. Paolo DELL'ANNO
Ordinario di Diritto Amministrativo
via Cicerone 60 – 00193 Roma
tel. 06 32650752 3215209 fax 3224402*

Prof. Avv. Paolo Dell'Anno
Avv. Francesca Lalli
Avv. Giuseppe Le Pera
Avv. Francesca Romana Frittelli
Avv. Andrea Mora

Ecc.mo TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

DEL LAZIO – Roma

RICORSO GIURISDIZIONALE

per il CO.DE.SO., Consorzio Solofra Depurazione, corrente in Avellino, alla via E. Capozzi n. 49, in persona del presidente Pio Gagliardi, rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine del presente atto, dall'avv. prof. Paolo Dell'Anno ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, alla Via Cicerone n. 60,

CONTRO

- la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente p.t.;
- la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissario Delegato per il superamento dell'emergenza socio-economico-ambientale del Bacino Idrografico del Fiume Sarno, in persona del Presidente p.t.;
- il Ministero dell'Interno, Dipartimento della Protezione civile, in persona del Ministro p.t.;
- il Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio, in persona del Ministro p.t.;
- la Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta p.t.

E NEI CONFRONTI

- del Comune di Solofra, in persona del Sindaco p.t.

- del Comune di Mercato San Severino, in persona del Sindaco p.t.
- della CO.DI.SO. s.p.a., in persona del Presidente p.t.

PER L'ANNULLAMENTO

- dell'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3494 dell'11 febbraio 2006, pubblicata in G.U.R.I. in data 22 febbraio 2006 e conosciuta in epoca successiva;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale, richiamato nell'atto impugnato, anche se al momento ignoto al ricorrente, quali: note prot. n. DPC/CG/58643 del 24 novembre 2005 e prot. n. DPC/CG/63467 del 19 dicembre 2005 del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; nota prot. n. GAB/2005/10670/B02 in data 20 dicembre 2005 dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio; nota prot. n. 12927/MIN.1 del 28 dicembre 2005 del Generale Roberto Jucci - Commissario delegato; nota del 28 dicembre 2005 dell'Assessore alla protezione civile della regione Campania; nota prot. n. 25/F dell'8 febbraio 2006; intesa del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio; intesa della regione Campania; esiti della riunione tenutasi presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 23 novembre 2005;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale citato nel ricorso comprese le precedenti ordinanze ministeriali ed in particolare del d.p.c.m. 19.12.2003;

FATTO

Il CO.DE.SO. – Consorzio Solofra Depurazione è costituito dalle industrie conciarie del Comune di Solofra (AV).

Il CO.DE.SO. costituisce la componente privata, con la quota del 49%, (mentre il 51% della quota è detenuta dal Comune di Solofra) della società mista CO.DI.SO. s.p.a., che si configura quale gestione esistente dell'impianto di depurazione del Comune di Solofra.

L'ordinanza impugnata rappresenta l'ultimo atto di una vicenda che prende il via dagli anni ottanta e che si richiama nelle tappe fondamentali.

Nel Comune di Solofra insiste un complesso industriale del settore conciario dotato di una propria rete fognaria che confluisce nel depuratore, di proprietà della Regione, posto al servizio dell'area stessa. Tale sistema depurativo non riceve solo le acque provenienti dagli insediamenti industriali ma anche i reflui civili del Comune di Solofra che confluiscono tramite la pubblica fognatura.

In data 30.10.1984 veniva costituito con atto notarile, tra gli industriali dell'agglomerato ASI di Solofra, apposito consorzio denominato "Consorzio Solofra Depurazione" (CO.DE.SO.).

Con delibera G.M. n. 224 del 29.01.1985 veniva costituito un consorzio misto per "...la costruzione, manutenzione e gestione di impianti per la depurazione delle acque del Comprensorio Industriale di Solofra" (CO.DI.SO.), tra il Comune di Solofra e il Consorzio dei conciatori, nelle proporzioni di cui si è detto in precedenza.

Con delibera G.M. n. 523 del 29.04.1986 veniva affidata al CO.DI.SO. la gestione della rete fognaria.

Il Comitato Direttivo del Consorzio per l'Area industriale (ASI) di Avellino, con delibera n. 86/27/105 del 24.07.1986, consegnava "a carattere provvisorio" al CO.DI.SO. la rete fognaria realizzata nell'agglomerato industriale ai fini della sua gestione e manutenzione ordinaria e

straordinaria. In detta delibera veniva confermato che il complesso fognario-depurativo di Solofra costituiva un tutto unico e che il gestore esclusivo di esso era il CO.DI.SO.

In data 19.10.1994, con delibera n. 94/13/177 del Consorzio ASI veniva affidata al Comune di Solofra la gestione del sistema depurativo fognario e veniva prorogata la gestione del Consorzio Solofra Depurazione (CO.DI.SO.) fino all'assunzione della stessa da parte del Comune ai sensi della L. 36/1994 che istituisce il Servizio Idrico Integrato.

Con D.P.C.M. 14.04.1995 veniva dichiarato lo stato di emergenza in ordine alla situazione socio-economico-ambientale determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno, prorogata sino al 31.12.2006 dal D.P.C.M. 29.12.2005.

Con ordinanza 31.03.1998 il Ministro per l'Interno, delegato dal Governo al coordinamento degli interventi di protezione civile, stabiliva che fino all'affidamento delle gestioni del Servizio Idrico Integrato il commissario delegato avrebbe assicurato la gestione unitaria del sistema depurativo del comprensorio Alto Sarno, costituito dall'impianto di depurazione "Solofra-Mercato S. Severino", con la partecipazione dei comuni di Forino, Montoro Inferiore, Montoro superiore, Solofra, Bracigliano, Galvanico, Fisciano e Mercato S. Severino.

L'impianto di Solofra, infatti, effettua un primo trattamento (chimico-fisico) agli scarichi misti che giungono sia dagli impianti industriali che da quelli civili, i quali vengono convogliati tramite un lungo condotto fognario all'impianto di Mercato S. Severino ove viene effettuato un secondo trattamento e lo scarico finale.

Nel 2003 il CO.DI.SO. si trasformava in società, la CO.DI.SO. s.p.a., a prevalente capitale pubblico, con la partecipazione minoritaria del CO.DE.SO., assumendo la gestione della rete fognaria già affidata al Consorzio misto.

Con ordinanza P.C.M. n. 3270 del 12.03.2003 veniva previsto che “Fino alla scadenza dello stato di emergenza socio-economico-ambientale nel bacino idrografico del fiume Sarno, la gestione del sistema depurativo del comprensorio Alto Sarno, costituito dall’impianto di depurazione di Solofra-Mercato S. Severino, può essere affidata unitariamente dai comuni di Solofra e Mercato S. Severino, in deroga agli articoli 8, 9, 11, e 12 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive modifiche e integrazioni, ed alla legge regionale Campania n. 14/1997, ad una apposita società di gestione costituita, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza”.

In attuazione di tale ordinanza, il Comune di Solofra ed il Comune di Mercato S. Severino – riuniti nella Convenzione (organismo di diritto pubblico appositamente istituito) affidavano la gestione dell’impianto di Solofra alla CO.DI.SO. s.p.a. e quella dell’impianto di Mercato S. Severino alla GE.SE.MA. s.p.a..

Con ordinanza P.C.M. n. 3364 del 13.07.2004 veniva prevista la nomina di un Commissario delegato che subentrasse nelle funzioni e nei compiti dei soggetti gestori.

Con nota n. 6448 del 29.07.2004 il Commissario delegato rilevando la necessità dell’unicità nella gestione dei due impianti proponeva la gestione in capo alla sola Convenzione.

Con ordinanza P.C.M. n. 3378 dell'8.10.2004 veniva invece disposta la creazione di una società di capitali interamente pubblica per la gestione dell'impianto di Solofra e dell'impianto di Mercato S. Severino, con trasferimento ad essa di tutte le attività di gestione svolte dalla CO.DI.SO. s.p.a. e dalla GE.SE.MA. s.p.a., estromettendo la parte privata rappresentata dalle industrie conciarie dalla gestione dell'impianto di Solofra.

Avverso tale atto il CO.DE.SO. proponeva ricorso pendente con il n. 3336/2004 al TAR della Campania, Sezione di Salerno, chiedendone l'annullamento per l'illegittima estromissione della parte privata dalla gestione del servizio, nonché per la violazione dell'art. 9, comma 4, L. 36/1994.

Con ordinanza del P.C.M. n. 3494 dell'11.02.2006, che in questa sede si impugna, vengono abrogate le norme della precedente ordinanza n. 3378/2004, che prevedevano la creazione di un'apposita società alla quale trasferire tutte le attività di gestione svolte dalla CO.DI.SO. s.p.a. e dalla GE.SE.MA. s.p.a., ma viene comunque prevista la nomina di un soggetto attuatore con compiti di gestione operativa senza salvaguardare la gestione esistente.

L'ordinanza del P.C.M. n. 3494 dell'11.02.2006 è illegittima per i seguenti motivi di

DIRITTO

1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (art. 5, comma 5, Legge 225/1992) MANCATA INDICAZIONE DELLE NORME CUI SI INTENDE DEROGARE

Come precisato in fatto, il depuratore di Solofra è stato gestito fino ad oggi dalla CO.DI.SO. s.p.a. – di cui il CO.DE.SO. costituisce la parte privata – che si configura quale “gestione preesistente” ai sensi dell’art. 9, comma 4, L. 36/1994.

Ai sensi dell’art. 5, comma 5, legge 225/1992, “Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l’indicazione delle principali norme a cui si intende derogare”

L’ordinanza in parola pur affidando “gli adempimenti connessi alla gestione operativa del sistema depurativo dell’Alto Sarno” ad un soggetto attuatore di nomina commissariale obliterando, in tal modo, la gestione preesistente, non indica l’art. 9, comma 4, della L. 36/1994 quale norma cui intende derogare, con evidente violazione della norma di cui in epigrafe.

2. VIOLAZIONE DI LEGGE (art. 9, comma 4, L. 36/1994); ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI; DIFETTO DEI PRESUPPOSTI; CONTRADDITTORIETÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA

2.1.

L’ordinanza impugnata, all’art. 1, comma 1, dispone che “Tenuto conto dell’unicità del complesso depurativo costituito dagli impianti di Solofra e Mercato San Severino, il Generale Roberto Jucci - Commissario delegato provvede, a decorrere dall’ultimazione degli interventi da porre in essere ai sensi del successivo comma 2, e fino alla cessazione dello stato di emergenza, al subentro nella gestione unitaria del sistema depurativo del comprensorio Alto Sarno e della rete dei collettori comprensoriali”. Conseguentemente, la Convenzione, organismo composto dai Comuni di

Solofra e Mercato S. Severino con il compito di gestire unitariamente i due impianti di depurazione “cessa di avere efficacia a decorrere dal subentro del Generale Roberto Jucci – Commissario delegato nella gestione unitaria del sistema depurativo del comprensorio Alto Sarno” (art. 1, comma 7).

L’ordinanza impugnata, pur abrogando le disposizioni della precedente ordinanza n. 3378/2004 che prevedevano la creazione di una nuova società con compiti di gestione in sostituzione dell’esistente, impone, comunque, il subentro del Commissario delegato nella gestione unitaria del comprensorio senza disporre alcunché in ordine alla salvezza della gestione attuale affidata alla CO.DI.SO. s.p.a..

Anzi, è espressamente previsto che “Per lo svolgimento dell’attività da porre in essere ai sensi della presente ordinanza, con particolare riferimento agli adempimenti connessi alla **gestione operativa del sistema depurativo dell’Alto Sarno, il Commissario delegato si avvale dell’opera di un soggetto attuatore dal medesimo nominato**, cui affidare specifici settori di intervento sulla base di direttive di volta in volta impartite dal medesimo Commissario” (art. 1, comma 5).

Qualora l’Amministrazione statale avesse voluto mantenere in capo alla CO.DI.SO. s.p.a. e alla GE.SE.MA. s.p.a. l’attività di gestione della depurazione del comprensorio Alto Sarno, *in primis* l’avrebbe affermato espressamente, inoltre, non avrebbe introdotto la figura del soggetto attuatore di nomina commissariale con compiti di gestione operativa.

Appare, pertanto, che l’intenzione della Presidenza del Consiglio dei Ministri sia quella di sostituire all’istituzione della società pubblica di cui all’ordinanza n. 3378/2004, la nomina di un soggetto attuatore con compiti

di gestione operativa estromettendo comunque la gestione preesistente, in violazione dell'art. 9, comma 4, L. 36/1994.

2.2.

A seguito dell'abrogazione, ad opera dell'atto impugnato, dei commi dall'1 al 7 dell'art. 1 dell'ordinanza n. 3378/2004, avrebbe dovuto rivivere la previsione di cui alla precedente ordinanza P.C.M. n. 3270 del 12.03.2003 in cui veniva previsto che "Fino alla scadenza dello stato di emergenza socio-economico-ambientale nel bacino idrografico del fiume Sarno, la gestione del sistema depurativo del comprensorio Alto Sarno, costituito dall'impianto di depurazione di Solofra-Mercato S. Severino, può essere affidata unitariamente dai comuni di Solofra e Mercato S. Severino, in deroga agli articoli 8, 9, 11, e 12 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive modifiche e integrazioni, ed alla legge regionale Campania n. 14/1997, ad una apposita società di gestione costituita, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza".

In attuazione di tale ordinanza, il Comune di Solofra ed il Comune di Mercato S. Severino – riuniti nella Convenzione (organismo di diritto pubblico appositamente istituito) affidavano la gestione dell'impianto di Solofra alla CO.DI.SO. s.p.a. e quella dell'impianto di Mercato S. Severino alla GE.SE.MA. s.p.a..

Lo stesso Commissario delegato, in adempimento a questa ordinanza, aveva proposto, rilevando la necessità dell'unicità nella gestione dei due impianti, di mantenere la gestione in capo alla Convenzione (nota n. 6448 del 29.07.2004).

L'ordinanza impugnata è frutto di evidente contraddittorietà. Mentre assegna funzioni di gestione operativa ad un soggetto attuatore diverso

dalla CO.DI.SO, non abroga, ma anzi richiama espressamente, le disposizioni dell'ordinanza n. 3270 del 12.03.2003, in esecuzione delle quali era stata istituita la Convenzione e affidata la gestione alla società oggi illegittimamente estromessa.

3. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (art. 3, comma 1, L. 241/1990; art. 5, comma 5, L. 225/1992; artt. 33 L. n. 152/1999; Delibera Interministeriale 4.02.197, *Allegato 4, par. 1.3.*); ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI; CONTRADDITTORIETÀ; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ

Ai sensi dell'art. 5, comma 5, legge 225/1992, "Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti... devono essere motivate".

Il provvedimento impugnato non reca la motivazione per la quale si dispone la nomina di un soggetto attuatore con compiti di gestione operativa in sostituzione della gestione esistente.

Il presupposto sul quale pare basarsi il provvedimento impugnato è costituito dalla asserita unicità dell'impianto di Solofra-Mercato S. Severino che non giustifica l'estromissione della gestione esistente, né rispondere alla situazione fattuale:

- a) dall'impianto di Solofra a quello di Mercato S. Severino il collettore fognario percorre 25 Km e riceve le acque reflue di altri sei comuni del Sarno; considerare l'impianto come unitario è in contrasto con la previsione della Delibera Interministeriale 4.02.1977, *Allegato 4, Impianti di depurazione, par. 1.3.*, secondo la quale, al fine di ridurre i pericoli di danni all'ambiente, deve essere minimizzata la lunghezza delle tubature delle fognature;

- b) la L.R. Campania n. 14/1997 considera l'impianto di Solofra facente parte dell'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) 1, mentre l'impianto di Mercato S. Severino viene ricompreso nell'ATO 3;
- c) gli altri Comuni che allacciano i propri scarichi al collettore di collegamento dei due impianti appartengono ad Ambiti diversi;
- d) con ordinanza del Commissario delegato per il Sarno n. 49 dell'8 ottobre 2003 venivano previste alcune deroghe ai parametri posti con la L. 152/1999 per lo scarico in uscita dall'impianto di Solofra, prima dell'avvio alla fase finale di depurazione presso l'impianto di Mercato S. Severino;
- e) l'impianto di Solofra, autonomamente considerato, avrebbe la possibilità concreta di individuare un proprio corpo recettore per lo scarico, dopo il trattamento finale da effettuare con apposito impianto, nel fiume "La Solofrana", senza bisogno di giungere fino all'impianto di Mercato S. Severino. E ciò anche in considerazione della circostanza che il maggiore indotto alla fognatura è garantito dal Comune di Solofra o, meglio, dalle industrie conciarie che vi sono insediate e che, mediante l'ordinanza impugnata, vengono estromesse dopo circa 20 anni di gestione.

Non sussistendo e non rilevando ai fini l'estromissione del soggetto gestore preesistente l'unicità dell'impianto, il provvedimento impugnato appare completamente sfornito di motivazione.

Ciò tanto più grave in considerazione della circostanza che trattasi di provvedimento assunto in violazione del principio di proporzionalità secondo il quale l'interesse pubblico deve essere realizzato con il minor

sacrificio per il privato mentre, nel caso di specie, al è imposto il massimo sacrificio al CO.DE.SO. che gestisce l'impianto sin dalla sua costruzione.

4. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO E INGIUSTIZIA MANIFESTA

Nelle premesse dell'ordinanza viene citata la nota prot. n. 25/F dell'8.02.06 con cui "i rappresentanti legali della Convenzione stipulata in data 2 luglio 2003 per la gestione unitaria e coordinata dell'impianto di depurazione di Solofra e Mercato San Severino hanno espresso formale assenso in ordine agli adempimenti da porre in essere da parte della Convenzione medesima, propedeutici al subentro del Commissario delegato nella gestione del sistema depurativo Alto Sarno", tra i quali rientra l'obbligo per la Convenzione di provvedere "mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dalla riscossione dei crediti maturati e non ancora riscossi, allo smaltimento dei fanghi disidratati derivanti dal processo di depurazione, attualmente giacenti nelle apposite vasche." (art. 1, comma 2). E', altresì, disposto che "I soggetti gestori dei servizi idrici provvedono al versamento sulla contabilità speciale del Commissario delegato dei proventi derivanti dal servizio di riscossione dei proventi derivanti dalle tariffe di depurazione e pubblica fognatura di cui all'art. 14 della legge n. 36/1994 e successive modifiche ed integrazioni entro trenta giorni dalla riscossione delle medesime.".

Tali previsioni non considerano che gli eventuali crediti della Convenzione dovrebbero essere destinati anche a saldare i debiti contratti con la CO.DI.SO. s.p.a. della quale il Consorzio delle industrie conciarie costituisce la parte privata che, peraltro, in quest'ultima veste ha

provveduto e provvede regolarmente al pagamento per la depurazione delle proprie acque reflue nell'impianto.

Le disposizioni impugnate determinano, pertanto, l'estromissione del socio privato della società mista CO.DI.SO. s.p.a., configurata quale gestione esistente dalla gestione del sistema depurativo dell'Alto Sarno, concretizzando per il CO.DE.SO. una vera e propria espropriazione senza indennizzo, anche con riferimento agli oneri (miglioramenti, adeguamenti, manutenzione straordinaria degli impianti ecc.) sostenuti in forza del contratto di gestione.

In ordine ai danni economici e finanziari derivanti dalle suddette disposizioni ci si riserva di proporre autonoma azione di risarcimento nella sede competente.

P.Q.M.

si chiede all'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Roma, di accogliere il ricorso e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati.

Con vittoria di spese, competenze e onorari.

La presente controversia ha valore indeterminabile.

Roma, 21 aprile 2006

Avv. Prof. Paolo Dell'Anno

RELAZIONI DI NOTIFICA

Ex art. 4, Legge 21.01.1994 n. 53

Il sottoscritto Avv. Prof. Paolo Dell'Anno, con studio in Roma alla Via Cicerone n. 60, in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di Roma n. 838 del 2005, per conto del CO.DE.SO. Consorzio Solfora Depurazione ho provveduto a notificare il presente ricorso a:

- Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente p.t., nel domicilio ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma 00186, Via dei Portoghesi n. 12, a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76258292976-3 spedita dall'Ufficio postale di Roma Prati in Viale Mazzini, 101
Rep. N. 6/2006
Roma, 21 aprile 2006

Avv. Prof. Paolo Dell'Anno

- Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissario Delegato per il superamento dell'emergenza socio-economico-ambientale del Bacino Idrografico del Fiume Sarno, in persona del Presidente p.t., nel domicilio ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma 00186, Via dei Portoghesi n. 12, a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76258292977-4 spedita dall'Ufficio postale di Roma Prati in Viale Mazzini, 101
Rep. N. 6/2006
Roma, 21 aprile 2006

Avv. Prof. Paolo Dell'Anno

- Ministero dell'Interno, Dipartimento della Protezione civile, in persona del Ministro p.t., nel domicilio ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma 00186, Via dei Portoghesi n. 12, a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76258292978-5 spedita dall'Ufficio postale di Roma Prati in Viale Mazzini, 101
Rep. N. 6/2006
Roma, 21 aprile 2006

Avv. Prof. Paolo Dell'Anno

- Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio, in persona del Ministro p.t. nel domicilio ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma 00186, Via dei Portoghesi n. 12, a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76258292979-6 spedita dall'Ufficio postale di Roma Prati in Viale Mazzini, 101
Rep. N. 6/2006
Roma, 21 aprile 2006

Avv. Prof. Paolo Dell'Anno

- Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta p.t., Via S. Lucia 81, 80132 Napoli, a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76258292980-8 spedita dall'Ufficio postale di Roma Prati in Viale Mazzini, 101
Rep. N. 6/2006
Roma, 21 aprile 2006

Avv. Prof. Paolo Dell'Anno

- Comune di Solofra, in persona del Sindaco p.t., Piazza S. Michele n. 5, 83029 Solofra (AV), a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76258292981-9 spedita dall'Ufficio postale di Roma Prati in Viale Mazzini, 101
Rep. N. 6/2006
Roma, 21 aprile 2006

Avv. Prof. Paolo Dell'Anno

- Comune di Mercato San Severino, in persona del Sindaco p.t., Palazzo Vanvitelliano, P.zza E. Imperio 1, 84085 Mercato San Severino (SA), a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76258292982-1 spedita dall'ufficio postale di Roma Prati in Viale Mazzini, 101
Rep. N. 6/2006
Roma, 21 aprile 2006

Avv. Prof. Paolo Dell'Anno

- CO.DI.SO. s.p.a., in persona del Presidente p.t., Via Carpisani, 83029 Solofra (AV), a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76258292983-2 spedita dall'Ufficio postale di Roma Prati in Viale Mazzini, 101
Rep. N. 6/2006
Roma, 21 aprile 2006

Avv. Prof. Paolo Dell'Anno